

Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del 27 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 7a

² L'assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e durante l'interruzione di un periodo di impiego.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2438

¹ RS 833.11